



DISPOSIZIONI E DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Art. 9

Disposizioni in materia di trattamento di dati personali

Il trattamento dei dati personali anche particolari come definiti dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679, con il massimo delle modalita' semplificate consentite dal predetto regolamento per finalita' di ricerca e sperimentazione anche tramite sistemi di intelligenza artificiale e machine learning, inclusi la costituzione e l'utilizzo di spazi speciali di sperimentazione a fini di ricerca, anche mediante l'uso secondario dei dati personali, e' disciplinato con decreto del Ministro della salute da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, gli enti di ricerca, i presidi sanitari nonche' le autorità e gli operatori del settore.

Versione in vigore dal 25 settembre 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale
Estremi	Legge 23 settembre 2025, n. 132
Capo	II — Disposizioni di settore
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-e-deleghe-al-governo-in-materia-di-intelligenza/art-9-disposizioni-in-materia-di-trattamento-di-dati-personali>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it